

STATUTO

**ARCOBALENO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L. O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AVEZZANO AQ VIA VICENNE 11

Numero REA: AQ - 93114

Codice fiscale: 01430100667

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-07-2023 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" al n. 2338 di Raccolta	
	STATUTO	
	Articolo 1	
	(Denominazione)	
	E' costituita una società cooperativa a responsabilità	
	limitata sotto la denominazione:	
	"Arcobaleno - Società Cooperativa SOCIALE a r.l. O.N.L.U.S.".	
	La società è retta con i principi della mutualità ai	
	sensi del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in mate-	
	ria	
	Articolo 2	
	(Sede)	
	La società ha sede nel Comune di Avezzano.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di soppri-	
	mere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nel ter-	
	ritorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambi-	
	to del comune indicato al comma 1 del presente articolo	
	e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali	
	operative.	
	Articolo 3	
	(Durata)	
	La società cooperativa ha la durata sino a tutto il 31 dicem-	
	bre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assem-	
	blea Straordinaria.	
	Articolo 4	
	1	

	(Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il princi-	
	prio della mutualità senza fini di speculazione privata, co-	
	me disciplinato dal D.lgs 6/2003 ed in particolare	
	dall'art. 2512 codice civile, con lo scopo di perseguire l'in-	
	teresse generale della comunità e l'integrazione sociale dei	
	cittadini, soci e non soci, attraverso la gestione di servi-	
	zi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusi-	
	va, alla risposta ai bisogni dell'infanzia e può inol-	
	tre offrire ai propri soci continuità di occupazione	
	lavorativa e migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutua-	
	listici, l'Organo amministrativo deve rispettare il princi-	
	prio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In	
	funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutua-	
	listici, la parità di trattamento deve essere rispettata an-	
	che nella ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i crite-	
	ri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra cooperativa e soci.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Articolo 5	
	(Oggetto Sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica, così come definita dal-	
	2	

	l'articolo precedente, la Cooperativa ha per oggetto la ge-	
	stione di servizi socio-sanitari ed educativi quali:	
	- formazione e istruzione, e precisamente erogazione di ser-	
	vizi socio sanitari e servizi di educazione istruzione e for-	
	mazione di bambini in età scolare e prescolare definiti dal	
	Ministero dell'istruzione e del Merito nel sistema integrato	
	zero-sei anni e nella scuola primaria del primo ciclo di i-	
	struzione;	
	- formazione ed educazione rivolta ai genitori/e;	
	- formazione ed educazione rivolta ai/al neo-genitori/e, in	
	particolare in materia di svezzamento, allattamento, consu-	
	lenza del sonno;	
	- l'attività di assistenza ed educazione nella pri-	
	ma infanzia (lattanti e bambini di età prescolare e scola-	
	re) di figli di genitori/e che, per esigenze di lavoro od	
	altro necessitano di un supporto di tipo e qualità non pre-	
	sente a tutt'oggi;	
	- attività di assistenza ed educazione ai bambini in	
	stato di disagio sia fisico che psichico;	
	- svolgimento di nuove forme di didattica che permettano	
	una maggiore qualità dell'educazione dei bambini, la parte-	
	cipazione dei genitori al progetto educativo e l'erogazio-	
	ne di una serie di servizi inerenti alle molteplici e-	
	sigenze che si possono presentare, tra i quali ad e-	
	sempio:	
	3	

	- servizio di babysitting a domicilio;	
	- doposcuola per bambini di età superiore a cinque anni;	
	- ludoteca (attività di gioco, hobby e ricreazione);	
	- organizzazione e gestione di programmi ricreativi di as-	
	sistenza nell'ambito di vacanze estive e invernali;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione anche della	
	comunità locale entro cui opera la cooperativa sociale, al	
	fine di promuovere iniziative di solidarietà di aiuto uma-	
	nitario, economico, a fasce sociali bisognose, assistenza a-	
	gli anziani e soggetti diversamente abili in genere;	
	- gestione di centri diurni ed altre strutture con	
	carattere animativo e finalizzate al miglioramento della	
	qualità della vita, nonché ad altre iniziative di attività	
	ricreative, per l'infanzia, per il tempo libero e la cultura;	
	- gestione di fattoria didattica;	
	- organizzazione di laboratori di attività psico-motorie;	
	- attività di promozione della lettura attraverso gestione	
	servizio biblioteca e scambio e prestito di libri rivolti a	
	bambini e genitori.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e con-	
	cludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mo-	
	biliare, industriale, turistico e finanziarie necessarie	
	ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comun-	
	que sia direttamente che indirettamente attinenti agli sco-	
	pi sopracitati, nonché fra l'altro, per sola indicazione e-	
	4	

	semplificativa:	
	a) concludere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e	
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la	
	società aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	b) favorire all'interno della società ed al di fuori di essa tutte quelle attività mutualistiche e quei legami di	
	solidarietà nella difesa e nel miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori;	
	c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci raccogliendo prestiti dai soci nei limiti prescritti dalle disposizioni fiscali e disciplinandoli con apposito regolamento.	
	Tali finanziamenti dovranno essere utilizzati esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e non potranno, tassativamente, essere estesi con raccolta di risparmio fra il pubblico, sotto ogni forma.	
	E' comunque esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio di qualsiasi attività riservata alle società fiduciarie, bancarie e di intermediazione mobiliare e/o finanziaria.	
	La società potrà altresì:	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese cooperative e associazioni che abbiano analoghe attività sociali;	
	5	

	- consorzarsi per rendere più efficace la propria azione	
	ad altre cooperative con attività affini o che abbiano fi-	
	nalità che possano concorrere direttamente o strumentalmen-	
	te al raggiungimento degli scopi sociali o allo sviluppo e	
	rafforzamento della cooperazione;	
	- aderire a federazioni di cooperative e ad associa-	
	zioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.	
	Nell'attuazione dell'oggetto sociale quale delineato ai	
	precedenti commi è comunque escluso lo svolgimento di	
	qualsiasi attività riservata per legge agli iscritti	
	in Albi, Ordini o Collegi Professionali, ed in tal	
	senso va interpretata ogni disposizione negli stessi conte-	
	nuta.	
	Articolo 6	
	(Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato ma in ogni caso non	
	potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono far parte della cooperativa tutti coloro che,	
	non avendo interesse contrastanti con quelli della società	
	cooperativa, intendono perseguirne gli scopi, partecipando al-	
	le attività sociali.	
	I soci si dividono nelle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori, coloro che prestano la loro attività ri-	
	cevedo un compenso di qualsiasi natura o entità;	
	b) soci volontari, coloro che prestano attività di lavo-	
	6	

	ro a titolo di volontariato, nel limite del 50% del numero	
	complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di	
	specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lu-	
	cro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solida-	
	rietà.	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci lavorato-	
	ri durante l'esercizio sociale deve avere come indice di	
	riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vi-	
	genti per la categoria di lavoratori similari, compati-	
	bilmente con la natura associativa del rapporto so-	
	cio-società, nell'ambito del quale il lavoro del socio rap-	
	presenta la prestazione che permette il raggiungimento dei	
	fini istituzionali nella piccola società cooperativa.	
	Possono altresì essere soci cooperatori anche soggetti diver-	
	si dalle persone fisiche nei cui statuti siano previsti	
	l'interessenza con gli scopi sociali e la promozione e	
	lo sviluppo delle attività sociali.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come so-	
	ci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero stret-	
	tamente necessario al buon funzionamento dell'impresa socia-	
	le, ma comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti	
	dalla legge.	
	Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano	
	nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, al-	
	la realizzazione degli scopi sociali.	
	7	

	In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la	
	valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per	
	l'attività svolta, in contrasto d'interessi con l'atti-	
	ività svolta dalla Cooperativa, nonché con gli scopi dalla	
	stessa perseguiti.	
	Articolo 7	
	(Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze possedu-	
	te;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integral-	
	mente il presente statuto e di attenersi alle delibe-	
	razioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre	
	a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d), rela-	
	tivi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	8	

	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha auto-	
	rizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante so-	
	cio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati	
	al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal prece-	
	dente articolo 6.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisi-	
	ti di cui al precedente articolo 6, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo sco-	
	po mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'inte-	
	ressato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro	
	dei soci entro 30 giorni dalla delibera.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimen-	
	to della domanda di ammissione, motivare la deliberazione	
	di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessa-	
	ti.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decaden-	
	za di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale de-	
	libera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Articolo 8	
	9	

	(Conferimenti)	
	I conferimenti dei soci cooperatori sono rappresentati da	
	quote del valore nominale minimo di Euro 25,00.	
	Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo	
	di quote pari a due quote. La quota complessiva detenuta da	
	ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.	
	Articolo 9	
	(obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge	
	e dallo statuto, il nuovo socio ammesso è obbligato a:	
	a) al versamento di almeno due quote sociali, entro con le	
	modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo ;	
	b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'as-	
	semblea o dal Consiglio di Amministrazione;	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali par-	
	tecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabi-	
	liti dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.	
	Il versamento delle quote sottoscritte deve essere effet-	
	tuato in unica soluzione.	
	Inoltre al nuovo socio ammesso, oltre l'importo del-	
	le quote sottoscritte, potrà essere richiesto il versamen-	
	to di una somma, a titolo di tassa di ammissione, la	
	cui determinazione è affidata all'Organo Amministrativo	
	per ciascun esercizio sociale. Questa disposizione si ap-	
	plica anche ai soci che durante l'esistenza della società	
	10	

	sottoscrivano nuove quote.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione	
	del domicilio del socio ha effetto dopo dieci giorni dal-	
	la ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Articolo 10	
	(Diritti del socio)	
	I soci hanno diritto di:	
	a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla ele-	
	zione delle cariche sociali;	
	b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Coope-	
	rativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali rego-	
	lamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;	
	c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare	
	agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti ri-	
	ferentisi alla gestione sociale;	
	d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari	
	sociali e consultare con le modalità previste dalla legge	
	i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Articolo 11	
	(Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di mor-	
	te, se il socio e' persona fisica;	
	11	

	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o li-	
	quidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Articolo 12	
	(Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali.	
	L'intenzione del socio di esercitare il diritto di reces-	
	so dovrà essere comunicata all'organo amministrativo median-	
	te qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'av-	
	venuto ricevimento, e dovrà pervenire alla Società entro	
	quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese	
	della delibera che legittima il diritto di recesso. Se il	
	fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera-	
	zione da iscrivere al Registro Imprese, esso è esercitato	
	entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato,	
	è privo di efficacia, se entro 90 giorni dall'iscrizione	
	nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il	
	diritto di recesso ovvero entro 90 giorni dalla conoscenza	
	da parte del socio del fatto che legittima il recesso, la	
	società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deli-	
	berato lo scioglimento della società.	
	12	

	Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro 60 gior-	
	ni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può pro-	
	porre opposizione innanzi il tribunale.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Articolo 13	
	(Esclusione del socio)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbliga-	
	zioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regola-	
	mento o che ineriscano il rapporto mutualistico,	
	nonchè dalle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti so-	
	ciali, le deliberazioni adottate dagli Organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accorda-	
	re al socio un termine non superiore a 60 giorni per ade-	
	guarsi;	
	13	

	d) che previa intimazione da parte dell'Organo Amministra-	
	tivo con termine di almeno 30 giorni non adempia al versa-	
	mento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamen-	
	ti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Or-	
	gano Amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione al tribunale, nel termine di 60 giorni	
	dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale	
	determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pen-	
	denti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura dell'organo Amministrativo.	
	Articolo 14	
	(Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato, la	
	cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione	
	alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla	
	base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato	
	lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapp-	
	rezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	14	

	capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'ap-	
	provazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale	
	si sia verificato il recesso o l'esclusione.	
	Articolo 15	
	(Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quo-	
	ta effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella	
	misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.	
	Gli eredi e legatari del socio defunto dovranno presen-	
	tare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale	
	di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione,	
	dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Articolo 16	
	(Decadenza del rimborso della quota)	
	I soci receduti, decaduti o esclusi dovranno richiedere il	
	rimborso entro e non oltre un anno dalla scadenza dei	
	sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14	
	e 15.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine stabilito saranno devolute alla riserva ordinaria.	
	Articolo 17	
	(Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio sociale e' costituito:	
	15	

	A) dal capitale sociale che e' variabile e formato da	
	un numero illimitato di quote, di valore nominale	
	non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle	
	leggi vigenti;	
	B) dalla riserva legale;	
	C) da eventuali riserve straordinarie;	
	D) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a co-	
	pertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;	
	E) da qualunque liberalità, costituita sia da beni immo-	
	bili che mobili o da denaro, che pervenisse alla so-	
	cietà cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	Articolo 18	
	(Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si conclu-	
	de il 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla deci-	
	sione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni	
	qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Ammi-	
	nistrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	16	

	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Organo Amministrativo e sindaci, ove nominati, debbo-	
	no, nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 c.c., indi-	
	care specificatamente i criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio deli-	
	bera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) a Fondo mutualistico per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge	
	31.01.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei li-	
	miti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.1992 n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effe-	
	tivamente versato in misura non superiore al limite stabili-	
	to dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mu-	
	tualistici (art. 2514 c.c.).	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli uti-	
	li, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	Articolo 19	
	(Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bi-	
	17	

	lancio di esercizio, può appostare somme al conto eco-	
	nomico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le ri-	
	sultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del	
	bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà	
	essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	Articolo 20	
	(Organi della società)	
	Sono organi della società:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- l'Organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione);	
	- il Collegio dei Sindaci, ove nominato.	
	Articolo 21	
	(L'assemblea dei soci)	
	L'assemblea si riunisce in sede ordinaria o straordinaria.	
	E' di competenza dell'assemblea ordinaria:	
	a) l'approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	18	

	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sinda-	
	ci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	d) la trattazione di ogni altra materia attinente alla	
	gestione sociale, riservata alla sua competenza dallo Statu-	
	to sottoposta al suo esame dagli amministratori;	
	E' di competenza dell'assemblea straordinaria:	
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	f) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci;	
	g) la nomina e sui poteri dei liquidatori.	
	In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle	
	precedenti lettere e) f) e g) oppure quando lo richiedo-	
	no uno o più amministratori o un numero di soci che rap-	
	presentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci, le decisioni devono essere adottate mediante delibe-	
	razione assembleare, nelle forme di cui al successivo art.	
	23.	
	Articolo 22	
	(Assemblea ordinaria)	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consi-	
	glio di Amministrazione almeno una volta l'anno per	
	l'approvazione del bilancio d'esercizio ai sensi dell'art.	
	19	

	2364 C.C., anche in un luogo diverso dalla sede sociale	
	purchè in Italia.	
	I soci hanno la facoltà di richiedere l'indicazione, nell'or-	
	dine del giorno, di determinati argomenti e di richiedere	
	la convocazione dell'assemblea, a condizione che la domanda	
	relativa sia presentata per iscritto da almeno un quinto	
	dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea stessa.	
	In quest'ultima ipotesi, l'assemblea deve essere convocata	
	per la trattazione degli argomenti entro venti giorni dalla	
	richiesta.	
	L'assemblea è convocata con avviso da spedirsi a tutti i so-	
	ci -anche telematicamente tramite pec - ed ai sindaci almeno	
	otto giorni prima della data fissata per l'assemblea stes-	
	sa; l'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno, l'ora	
	ed il luogo dell'adunanza sia della prima che della secon-	
	da convocazione; quest'ultima non potrà aver luogo nello	
	stesso giorno fissato per la prima.	
	L'assemblea, in difetto dell'adempimento delle formalità	
	predette, si deve considerare regolarmente costituita se ri-	
	sultano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto	
	di voto e tutti i sindaci effettivi qualora nominati.	
	Se si verifica tale ipotesi, ciascuno degli intervenu-	
	ti ha la possibilità di opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informa-	
	to.	
	20	

	Le decisioni dei soci, debbono essere adottate mediante deli-	
	berazione assembleare nel rispetto del metodo collegia-	
	le e dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro	
	delle decisioni dei soci.	
	L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti:	
	- in prima convocazione almeno un quinto dei voti dei so-	
	ci aventi diritto al voto,	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presen-	
	ti.	
	Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, sal-	
	vo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla leg-	
	ge o dal presente statuto.	
	L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne	
	sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un	
	quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci.	
	Articolo 23	
	(Assemblea straordinaria)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere e) f)	
	e g) del precedente art. 21 e in tutti gli altri casi e-	
	spressamente previsti dalla legge o dal presente atto	
	costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più am-	
	ministratori o un numero di soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisio-	
	ni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazio-	
	ne assembleare nel rispetto del metodo collegiale redatto	
	21	

	nella forma di atto pubblico.	
	La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera racco-	
	mandata o comunicazione via fax o via pec o altro mezzo i-	
	doneo a garantire la prova del ricevimento da parte di cia-	
	scun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo,	
	anche diverso dalla sede sociale purchè in Italia, la data	
	e l'ora della prima e della seconda convocazione, che de-	
	ve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e se	
	tutti i sindaci effettivi, se nominati, siano presenti o in-	
	formati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione	
	dell'argomento.	
	Peraltro, nei casi previsti dalle lettere e) g) e g)	
	dell'art. 20 del presente statuto, l'assemblea è validamente	
	costituita	
	- in prima convocazione quando sia presente la maggioranza	
	dei voti dei soci aventi diritto al voto;	
	- in seconda convocazione quando siano presenti almeno un	
	quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole	
	dei tre quarti dei voti, eccettuato che per la nomina dei	
	liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relati-	
	22	

	va dei voti presenti.	
	L'assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può svol-	
	gersi anche con interventi in più luoghi collegati in video-	
	conferenza purchè ricorrano le seguenti condizioni:	
	- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il se-	
	gretario della riunione;	
	- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordi-	
	ne del giorno;	
	- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video	
	collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti po-	
	tranno affluire.	
	In tal caso l'assemblea deve intendersi svolta nel luogo in	
	cui si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante.	
	Articolo 24	
	(Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione, o, in mancanza, dal Vicepresidente, o, in as-	
	senza di entrambi, da altro socio designato dagli intervenuti.	
	L'assemblea nomina il segretario scegliendolo anche fra i non	
	soci.	
	23	

	Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'assem-	
	blea.	
	Articolo 25	
	(Diritto di voto)	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni	
	di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da al-	
	meno 30 giorni.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare del-	
	le quote sottoscritte.	
	Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta an-	
	che da un altro socio non amministratore e non dipendente	
	della società; la regolarità della delega sarà verificata dal	
	Presidente dell'assemblea.	
	Ogni delegato non può essere portatore di più di tre deleghe.	
	Articolo 26	
	(Organo Amministrativo)	
	La società è amministrata, da un Consiglio di Amministrazio-	
	ne, composto da un numero dispari fra tre e sette compo-	
	nenti, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo ed	
	in seguito dall'assemblea secondo le modalità previste dalla	
	legge. Gli amministratori restano in carica fino a revo-	
	ca o dimissioni. Essi sono dispensati dal prestare cauzio-	
	ne.	
	L'eventuale compenso degli amministratori è stabilito	
	dall'Assemblea dei soci.	
	24	

Articolo 27		
(comitato esecutivo)		
Ove nominato, il Consiglio di Amministrazione può de-		
legare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo,		
composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un Consi-		
gliere, o ad uno o più suoi membri, determinando i limiti el-		
la delega.		
Il Consiglio, inoltre, può istituire comitati tecnici sta-		
bilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali		
compensi.		
Articolo 28		
(rappresentanza)		
La firma e la rappresentanza della società di fronte ai ter-		
zi ed in giudizio sono affidate al Presidente del Consiglio		
di Amministrazione, e, in caso di sua assenza o impedimento,		
al Vicepresidente; nonchè, nei limiti stabiliti dalla delega,		
ad eventuali consiglieri delegati.		
Nei limiti dei propri poteri l'organo amministrativo		
potrà anche nominare direttori, institori, procuratori ad ne-		
gotia e mandatari in genere per determinati atti o catego-		
rie di atti, anche con facoltà di sostituzione, e comunque		
con esclusione degli atti che non siano per legge delegabi-		
li.		
Articolo 29		
(convocazioni e deliberazioni)		
25		

	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presi-	
	dente anche dietro domanda di almeno due consiglieri.	
	La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera racco-	
	mandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a ga-	
	rantire la prova del ricevimento da parte di ciascun membro	
	(ad esempio pec), almeno 5 giorni prima dell'adunanza e,	
	nei casi di urgenza, mediante telegramma o a mano, in mo-	
	do che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno	
	prima della riunione.	
	Le adunanze sono legalmente costituite quando vi inter-	
	viene la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono	
	prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presen-	
	ti.	
	A parità di voti nelle votazioni prevale il voto del Presiden-	
	te.	
	ART. 30	
	(poteri)	
	All'organo amministrativo spettano tutti i poteri per la	
	gestione ordinaria e straordinaria della società, e	
	competono tutte le facoltà per il raggiungimento degli	
	scopi sociali che non siano dalla legge riservate all'assem-	
	blea.	
	Articolo 31	
	(Collegio Sindacale)	
	Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543	
	26	

	c.c., i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale	
	che ha può avere anche funzioni di controllo contabile.	
	Il Collegio sindacale, eletto dall'Assemblea, si compone	
	di tre membri effettivi e due supplenti, i quali deb-	
	bono possedere i requisiti di legge, pena la decadenza.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con deci-	
	sione dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggi-	
	bili.	
	L'assemblea che elegge il collegio sindacale ne deter-	
	mina il compenso per tutta la durata dell'incarico.	
	Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della	
	società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto sta-	
	tuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione	
	ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzio-	
	namento.	
	Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta	
	giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Es-	
	so è validamente costituito con la presenza della maggio-	
	ranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta.	
	I sindaci possono, in ogni momento, procedere, anche indivi-	

	dualmente, ad atti di ispezione e di controllo.	
	Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi	
	verbale da iscriversi nell'apposito libro.	
	Qualora per morte, dimissioni o per altra causa venisse a	
	cessare dalla carica uno dei sindaci effettivi esso verrà so-	
	stituito secondo le norme dell'articolo 2401 C.C.	
	Il Collegio Sindacale ha la possibilità di richiedere a-	
	gli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni	
	sociali e su determinati affari.	
	I sindaci sono tenuti ad assistere alle adunanze del Con-	
	siglio di Amministrazione e delle assemblee.	
	I sindaci che non assistono, senza giustificato moti-	
	vo, alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a	
	due adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dal-	
	l'ufficio.	
	Il controllo contabile sulla società può essere eserci-	
	tato dal Collegio sindacale; in tal caso i suoi componenti	
	devono essere tutti iscritti nel registro dei revisori conta-	
	bili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ov-	
	vero da un Revisore unico.	
	Articolo 32	
	(Scioglimento e Liquidazione)	
	In qualunque caso di scioglimento della società cooperati-	
	va l'assemblea, con le maggioranze stabilite nell'articolo	
	23, nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.	
	28	

	In caso di scioglimento della società cooperativa l'intero	
	patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale	
	versato nonchè i dividendi eventualmente maturati, sarà de-	
	voluto al fondo mutualistico per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione secondo la previsione dell'artico-	
	lo 26 D.Lgs. C.P.S. 1577/47 primo comma, lett. c), come at-	
	tuato all'articolo 11 L. 31 gennaio 1992 n. 59 e successive	
	disposizioni legislative in materia.	
	Articolo 33	
	(Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed	
	i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimen-	
	to dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamen-	
	te all'approvazione dell'Assemblea dei soci.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordi-	
	namento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costi-	
	tuiti.	
	Articolo 34	
	(Principi di mutualità, indivisibilità riserve e devoluzione)	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria at-	
	tività in prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	29	

	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttife-	
	ri, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effe-	
	tivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale	
	e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Articolo 35	
	(Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile	
	contenente la "Disciplina delle società cooperative", a nor-	
	ma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme delle società a responsabilità limitata e le leggi specia-	
	30	

32 di 32